



**Comune
di Verona**

Pianificazione Territoriale

PUA N. 719_098 "VIA MARIN FALIERO" – scheda norma 098"

Tipo di PUA: accordi di pianificazione, scheda norma 098

AP_004_098

Istanza del 25/03/2015

PG 89063

**PARERE TECNICO ISTRUTTORIO
ELENCO OSSERVAZIONI – PROPOSTE DI CONTRODEDUZIONE
allegato alla delibera di approvazione
ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 11 del 23.04.2004**

ISTANZA DI PUA : presentata in data 25/03/2015 PG 89063

DENOMINAZIONE PUA : "VIA MARIN FALIERO"

LOCALITA' : Saval, Via Marin Faliero

ATO : 3

CIRCOSCRIZIONE : 3ª

DITTA: Campedelli Giorgio e Campedelli Tiziana Zanotti Maria Teresa

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Sonia Braggio

ISTRUTTORE : Geom Silva Bizzotto

Premesse

In data 2 settembre 2015 con deliberazione di Giunta Comunale n. 258 è stato adottato il Piano Urbanistico Attuativo n. 7190098 denominato "Via Marin Faliero" presentato dalla ditta Campedelli Giorgio-Campedelli Tiziana Zanotti Maria Teresa in attuazione alle schede norma del P.I. n. 98 e dell'Accordo di Pianificazione sottoscritto il 08/07/2013, con atto del notaio Giovanni Caldelli Rep. n. 517 Racc. n. 423 registrato a Verona il 26/07/2013 al n. IT e trascritto a Verona il 29/07/2013 al RG n.26886 ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 11/2004.

Ai sensi del 3° comma dell'art. 20 della L.R. 11/04, il PUA è stato depositato presso la segreteria del Comune per la durata di 10 giorni dal 29 settembre 2015 e del deposito è stata data notizia mediante affissione di manifesti, nei successivi venti giorni i proprietari degli immobili hanno potuto presentare opposizioni mentre chiunque ha potuto presentare osservazioni.

A seguito dell'avvenuto deposito e pubblicazione, entro i termini di pubblicazione, che scadevano il 30 ottobre 2015, è pervenuta una osservazione a firma di uno dei comproprietari che hanno sottoscritto il progetto di PUA.

Comune di Verona
Pianificazione Territoriale
Via Pallone, 9 – 37121 Verona
Tel. 045 8077502 – fax 045 8077511
E-mail pianificazione.territoriale@comune.verona.it
Casella PEC urbanistica@pec.comune.verona.it
www.comune.verona.it
Codice fiscale e Partita IVA 00215150236
CODICE UNIVOCO UFFICIO RNP3SR

N.	Protocollo	Data	Proponente l'Osservazione
1	PG 309746	23/10/2015	Campedelli Giorgio comproprietario

Di tale osservazione, si fornisce un sintetico resoconto e la relativa proposta di controdeduzione da parte dell'ufficio, da sottoporre alla valutazione della Giunta in sede di approvazione del PUA in oggetto.

Sintesi contenuto osservazione	Proposta di controdeduzione
L'osservazione si articola nei seguenti due punti:	
1) Si richiede di poter impiegare per la sistemazione di una delle due aree in cessione per la formazione del Parco dell'Adige l'importo di €. 6.720,00 di monetizzazione per la mancata cessione di aree per opere di urbanizzazione (mq 84). In particolare si vogliono eseguire le seguenti opere: pulizia della zona con estirpazione e rimozione di piante ed arbusti di piccole medie dimensioni, rimozione di canaletta di irrigazione, spianamento e sistemazione finale dell'area in modo da garantire lo scolo delle acque ed ogni altro onere necessario a dare il piano di campagna dell'area pubblica complanare con la strada vicinale.	1) Il progetto di PUA presentato e adottato assolve al conseguimento dei rapporti di dimensionamento (standard urbanistico per opere di urbanizzazione primaria e secondaria) mediante la cessione di 210 mq contro i 296 mq richiesti (atteso che le aree cedute per la formazione del Parco dell'Adige Nord hanno contribuito all'assegnazione di SUL quale credito edilizio in alternativa alla corresponsione del contributo di sostenibilità). Il parziale reperimento delle aree per opere di urbanizzazione comporta la monetizzazione delle aree mancanti secondo i valori di riferimento stabiliti dalla DGC 334/2012, importi che saranno impiegati per il reperimento da parte del Comune di altre aree per opere di urbanizzazione e non per la manutenzione di aree pubbliche come proposto con l'osservazione. Pertanto si ritiene il punto 1 dell'osservazione NON ACCOGLIBILE
2) si chiede di rivedere la piantumazione degli alberi e degli arbusti. Si ritiene più conveniente mettere a dimora tutti gli alberi e arbusti richiesti dal repertorio normativo della scheda norma all'interno dei lotti di proprietà e dell'area in cessione per opere di urbanizzazione	2) Il numero di alberi e di arbusti da mettere a dimora è determinato in ragione dei parametri Da e Dar fissati dalle NTO del PI. In sede di progetto urbanistico (PUA) viene rispettato il parametro, quindi assegnato il numero di alberi e di arbusti da mettere a dimora per ogni intervento edilizio (UMI e opere di urbanizzazione). Ai sensi dell'art. 8 delle NTO del PI il richiedente il Permesso di Costruire può, sulla base di una asseverazione degli impedimenti tecnici o fisici dell'obbligo di adempiere redatta da professionista abilitato, richiedere la monetizzazione sostitutiva parziale della Da e Dar. Pertanto si ritiene il punto 2 dell'osservazione ACCOGLIBILE nei seguenti termini:



Nelle Tav 11 Norme di Attuazione del PUA:

al paragrafo "REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI" nella tabella dei parametri edilizi va modificato il n. di alberi e arbusti come segue:

lotto 1 n. alberi 20 n. arbusti 20

lotto 2 n. alberi 40 n. arbusti 40

lotto 3 n. alberi 80 n. arbusti 80

Alla fine del paragrafo aggiungere: "Il richiedente il Permesso di Costruire per singolo lotto può, sulla base di una asseverazione degli impedimenti tecnici o fisici dell'obbligo di adempiere redatta da professionista abilitato, richiedere la monetizzazione sostitutiva parziale della Da e Dar"

al paragrafo "STANDARD URBANISTICI" nella tabella Verde Pubblico attrezzato va aggiunto

n. alberi 10 n. arbusti 10

Alla fine del paragrafo aggiungere: "In sede di Permesso di Costruire le opere di urbanizzazione può, sulla base di una asseverazione degli impedimenti tecnici o fisici dell'obbligo di adempiere redatta da professionista abilitato, essere richiesta la monetizzazione sostitutiva parziale della Da e Dar.

Visti i contenuti dell'intervento, la verifica degli standard e la compatibilità rispetto al PAT ed al PI, riportati nel Parere Tecnico Istruttorio allegato alla delibera di Giunta Comunale n° 258 del 2 settembre 2015 di adozione che si richiamano integralmente.

Visto che a seguito dell'avvenuto deposito e pubblicazione è pervenuta l'osservazione esaminata nel presente parere istruttorio, con proposta di controdeduzione;

Visto che il soggetto attuatore risulta in regola con il pagamento delle rate di contributo di sostenibilità correlate all'intervento;

Preso atto del provvedimento n. 171 del 15/12/2015 della Commissione Regionale VAS pervenuto in data 05/01/2016 prot. 1573 (in copia allegato) in cui si esprime il parere di non assoggettare alla procedura VAS il PUA "VIA MARIN FALIERO" in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

si esprime parere favorevole e di conformità alle norme ed agli strumenti urbanistici vigenti.

Si ritiene pertanto che il PUA "VIA MARIN FALIERO" in località Saval, adottato con DGC. n. sia meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11/2004, decidendo anche sulla osservazione pervenuta di cui alla proposta di controdeduzione sopraesposta e si sottopone all'approvazione da parte



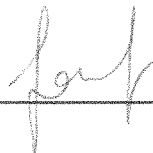
della Giunta Comunale.

07/01/2016

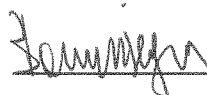
Il Tecnico Istruttore
Geom Silva Bizzotto



Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa. Sonia Braggio



Il Dirigente del Coordinamento Pianificazione
Arch. Mauro Grison



Allegati:

Parere n. 171 del 15 dicembre 2015 della Commissione Regionale VAS



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

COMUNE DI VERONA
PROTOCOLLO GENERALE - U.O. 007

5 GEN. 2016
N. 000 1573
ANNO TITOLO CLASSE FASCICOLO

PARERE MOTIVATO
n. 171 del 15 DICEMBRE 2015

Oggetto: **Comune di VERONA. Piano Urbanistico Attuativo - località Saval – Scheda Norma n. 98.**
Verifica di Assoggettabilità.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 15 dicembre 2015 come da nota di convocazione in data 14 dicembre 2015 ns. prot. gen. 507255/71.03.

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla Ditta Proprietaria - Sig. Campedelli Giorgio – sotto elencata, con pec acquisita al prot. regionale n. 380005 del 23/09/2015, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità relativa al Piano Urbanistico Attuativo località Saval in Via Marin Faliero, nel Comune di Verona:

- Elenco Autorità competenti in materia Ambientale;
- Rapporto Ambientale Preliminare;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 258 del 02/09/2015.

CONSIDERATO che con nota prot n. 394402 del 01/10/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Comune di Verona
- Arpav Dipartimento di Verona
- Provincia di Verona
- Consorzio di Bonifica Veronese
- Autorità di Bacino del Fiume Adige
- Azienda Ulss n. 20 Verona
- Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Verona
- Comune di Bussolengo
- Comune di Pescantina
- Comune di San Pietro in Cariano
- Comune di Negrar
- Comune di Grezzana
- Comune di Roverè Veronese
- Comune di San Mauro Saline
- Comune di Tregnago
- Comune di Mezzane di Sotto
- Comune di San Martino Buon Albergo
- Comune di San Giovanni Lupatoto
- Comune di Buttapietra
- Comune di Castel d'Azzano
- Comune di Villafranca di Verona
- Comune di Sommacampagna
- Comune di Sona
- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza.

CONSIDERATO che con nota prot n. 394345 del 01/10/2015, la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di dichiarazione relativamente ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute.

VISTA la nota del Comune di Verona con pec prot. n. 326403 del 09/11/2015 acquisita al prot. regionale n. 454142 del 09/11/2015 ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini è pervenuta n. 1 osservazione.

In merito a tale osservazione non risulta espressa alcuna valutazione da parte del Comune, né un parere di coerenza da parte del Valutatore.

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

- L'Arpav Dipartimento di Verona con pec prot. n. 101038/2015 del 15/10/2015 acquisita al prot. regionale n. 417686 del 16/10/2015 ha fatto pervenire parere, nel quale comunica che l'attuazione del Piano non produrrà effetti significativi sull'ambiente.
- Il Comune di Sommacampagna con pec acquisita al prot. reg. n. 433735 del 27/10/2015 ha fatto pervenire parere nel quale risulta che l'intervento è privo di effetti significativi sul Comune di Sommacampagna.
- L'Autorità di Bacino del Fiume Adige con pec prot. n. 0002938 del 27/10/2015 acquisita al prot. regionale n. 433740 del 28/10/2015 ha fatto pervenire parere, nel quale si ritiene che non dover sottoporre il progetto a VAS.
- Il Comune di Verona – Direzione Ambiente - con pec acquisita al prot. regionale n. 432874 del 27/10/2015 ha fatto pervenire parere, nel quale osserva che non è stata effettuata una verifica di coerenza del PUA con il Piano di Azione e Risanamento della qualità dell'aria e il Piano di Azione per l'energia sostenibile.

VISTA la relazione istruttoria tecnica per la Valutazione di incidenza n.147/2015 in data 14.10.15 del Settore Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VInCA-NUVV):

"RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA N.147/2015 IN DATA 14.10.15

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per il PUA/Piano di Lottizzazione denominato via marin faliero - scheda norma 98 in località Saval via Marin Faliero ATO 3 Circoscrizione 3 - scheda norma n. 98 - richiedente Campedelli Giorgio-Campedelli Tiziana-Zanotti Maria Teresa, nel Comune di Verona (VR).

Pratica n. 3111

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, a firma di Marco Melli, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 380005 del 23/09/2015;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene indicata per l'istanza in argomento una fattispecie relativa alla revocata D.G.R. 3173/2006;

CONSIDERATO che tale dichiarazione manifesta esclusivamente la volontà del proponente di chiedere all'Amministrazione una verifica sulla necessità di procedere con la valutazione di incidenza, in quanto essa è formalmente e sostanzialmente imperfetta;

PRESO ATTO che il P.U.A. in argomento prevede:

- un perimetro dell'ambito d'intervento del PUA che coincide con il perimetro fissato dal PI e dalla scheda norma 98 e ricomprende i mappali identificativi catastali riportati (mappali in parte di proprietà dei sottoscrittori dell'accordo di pianificazione e richiedenti il PUA e in parte di proprietà comunale);
- che parte della capacità edificatoria riconosciuta nell'ambito derivi dal credito edilizio compensativo che verrà riconosciuto per la cessione delle aree individuate come Lotto 1 e Lotto 2a così come riportate dalla scheda norma 98 e individuati catastalmente al foglio n° 188

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

- mappali n°15, 120, 227, 231, 235 e parte del mappale n°161 dal quale sarà stralciata un'area, che tali aree siano destinate alla formazione del Parco dell'Adige Nord per un totale di 6957 mq e che la parte restante di territorio è suddivisa in tre lotti di cui due con destinazione residenziale con una superficie territoriale di 665 mq per il Lotto 1 e di 1330 mq per il Lotto 2 mentre il Lotto 3 è destinato a servizi sportivi privati con una ST di 2660 mq;
- che la rimanente parte di territorio sia ceduta al Comune di Verona per standard urbanistici per la superficie complessiva di 345 mq;
 - che si ricavi una SUL di 457 mq per impianti sportivi privati e di 358 mq per residenziale e che per l'attività legata agli impianti sportivi privati si prevede di realizzare una tipologia edilizia di massimo due piani, nel Lotto 2 la realizzazione di un edificio bifamiliare, mentre nel Lotto 1 la realizzazione di un edificio unifamiliare entrambi con un massimo di due piani
 - che sulla porzione di strada pubblica, su cui si deve intervenire per garantire il collegamento con la viabilità e i pubblici servizi esistenti, sia realizzata una strada-cortile in cui si ricavano alcuni parcheggi per un totale di 175 mq che avrà un collegamento ciclo-pedonale con la strada vicinale posta a nord che conduce alla pista ciclabile esistente lungo il canale Camuzzoni
 - che per la realizzazione di una parte della strada-cortile e della zona di collegamento alla strada vicinale sarà necessario cedere al Comune una superficie complessiva di 345 mq in cui in parte si ricaverà anche una zona a verde destinata a prato con la piantumazione di alcune piante;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dalla presente variante corrispondono ad aree attribuite alle categorie "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Hystrix cristata*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto dell'indicazione prescrittiva, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per il PUA/Piano di Lottizzazione denominato via marin faliero - scheda norma 98 in località Saval via Marin Faliero ATO 3 Circonscrizione 3 - scheda norma n. 98 - richiedente Campedelli Giorgio-Campedelli Tiziana-Zanotti Maria Teresa, nel Comune di Verona (VR) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Hystrix cristata*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
3. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Verona, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza."

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni - VAS-VInCA-NUVV -, in data 15 dicembre 2015, esaminati gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 147/2015 del 14.10.15, ritiene che il PUA in oggetto, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali, sopra riportati, nonché le prescrizioni VInCA sopra espressamente riportate.

Si evidenzia che non è stato espresso da parte del Comune e del Valutatore alcuna controdeduzione e valutazione in merito alla osservazione pervenuta, né la specificazione se tale osservazione possa riguardare aspetti di carattere ambientale.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013



**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano Urbanistico Attuativo in Comune di Verona località Saval (VR), in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nel parere delle Autorità Ambientali, sopra riportato: Comune di Verona – Direzione Ambiente -, nonché le prescrizioni VInCA sopra espressamente riportate.

Considera la valutazione effettuata riguardante esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., ritenendo non di pertinenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti. Ritenendo, inoltre, che l'osservazione pervenuta non abbia valenza di carattere ambientale.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n. 6 pagine.